Eurora Coupon

Condizioni Contrattuali
Nota Informativa

Normograph - **Mod. VTA 0.149** - ED. 10/02

EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.

I. NOTA INFORMATIVA 2

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' 2

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 2

SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE 4

SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 5

II. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO 6

ESEMPIO DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI 6

III. INFORMATIVA AL SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 7

IV. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 9

Art. 1 Oggetto del contratto 9
Art. 2 Prestazioni Assicurate 9
Art. 3 Premio 9
Art. 4 Spese 9
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato 9
Art. 6 Durata 9
Art. 7 Conclusione del contratto e diritto di ripensamento 9
Art. 8 Beneficiari 10
Art. 9 Cessione, pegno e vincolo della polizza 10
Art. 10 Pagamenti di Eurovita e documentazione da presentare 10
Art. 11 Rivalutazioni 11
Art. 12 Opzioni 11
Art. 13 Riscatto 11
Art. 14 Prestiti 11
Art. 15 Imposte di assicurazione 11
Art. 16 Legislazione applicabile e Foro competente 11

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE 12

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV" 13

V. TERMINOLOGIA 14

I. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA
La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, è redatta nel rispetto delle disposizioni a tutela del consumatore emanate dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 174 del 17 marzo 1995.
Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione sulla vita denominato "EURORA COUPON" (codice di tariffa 0116) con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. in seguito denominata per semplicità "Eurovita", ha sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 – 00187 ROMA (ITALIA), Telefono 06 47482.1 – Telefax 06 42900089 – e-mail: assicurazioni@eurovita.it .
Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 2/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.
Eurovita si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Definizione delle garanzie

Il contratto denominato EURORA COUPON è un'assicurazione sulla vita a premio unico, con facoltà di versamento di premi aggiuntivi, collegato alla gestione Speciale EURORIV.
Premesso che per capitale investito si intende la somma dei premi versati al netto delle relative spese (si veda il punto 5), le prestazioni contrattuali garantite da Eurovita sono:

- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, una cedola liquidabile ai Beneficiari designati, di importo pari alla rivalutazione maturata a ciascuna ricorrenza annuale del contratto, con la garanzia che, per i primi tre anni, la rivalutazione annuale non sia inferiore al 2,50% del capitale investito;
- in caso di decesso dell'Assicurato, un importo, liquidabile agli aventi diritto, pari al capitale investito maggiorato della rivalutazione maturata dall'ultima ricorrenza anniversaria del contratto fino alla data del decesso. Agli Assicurati che al momento del decesso non abbiano raggiunto i 60 anni di età, viene garantito che tale maggiorazione non sia inferiore alla percentuale appresso indicata:

Anno di decesso dell'Assicurato	Maggiorazione minima del Capitale investito
Primo anno	3%
Secondo anno	2%
Terzo anno	1%

La rivalutazione maturata viene calcolata in base al numero di giorni che intercorrono tra l'ultima ricorrenza anniversaria del contratto e la data di decesso dell'Assicurato e in base al tasso annuo di rivalutazione definito al punto 6.

2. Opzioni

A scelta del Contraente, il riscatto del contratto può essere effettuato o mediante liquidazione del capitale maturato o attraverso l'erogazione di una rendita vitalizia (pensione). Il Contraente può, in alternativa, optare per una rendita reversibile a favore di altra persona oppure con la garanzia del pagamento certo della stessa per 5 o 10 anni.

3. Durata del contratto

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato.

4. Informazione sul premio

Alla stipula del contratto è previsto il pagamento di un premio unico che il Contraente è tenuto a versare mediante *bonifico bancario* sul conto corrente della Compagnia. L'importo minimo di tale premio è di 15.100,00 Euro.
Successivamente alla data di decorrenza del contratto, è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi di premi, da corrispondere con le medesime modalità sopraindicate, di importo minimo di 5.050,00 Euro.

5. Informazioni sui caricamenti e sulle spese contrattuali

Sul premio versato alla stipulazione del contratto gravano spese in misura fissa pari a 100,00 Euro, mentre per i versamenti aggiuntivi tali spesi sono ridotte a 50,00 Euro. Non sono previsti ulteriori caricamenti sui premi.
Le liquidazioni annuali effettuate da Eurovita per il pagamento delle cedole subiscono l'applicazione di un costo fisso pari a 10,00 Euro.

6. Gestione speciale EURORIV e determinazione della rivalutazione annuale

Le prestazioni di EURORA COUPON sono collegate alla gestione EURORIV, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento, sulla quale la Società preleva una commissione di gestione dello 0,75%. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n°58 del 24/02/1998, per attestarne la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.
Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato dalla gestione del Fondo EURORIV (di cui si veda il relativo regolamento), rilevato il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto. La rivalutazione attribuita ai contratti si ottiene diminuendo di 0,85% il rendimento realizzato dalla Gestione EURORIV. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,50% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare tale tasso adeguandolo:

- al tasso garantito per le polizze di nuova emissione qualora questo sia maggiore del 2,50% (in base alle disposizioni previste dalle normative vigenti);
- al tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto - nel caso in cui il tasso garantito per le polizze di nuova emissione sia inferiore al 2,50%.

Le eventuali variazioni sono comunicate da Eurovita entro trenta giorni dalla data di ricorrenza annuale.
I capitali investiti a mezzo di versamenti aggiuntivi infrannuali vengono rivalutati alla ricorrenza anniversaria del contratto stesso, sommandosi alle rivalutazioni generate dai precedenti versamenti di premio.
In particolare, la rivalutazione relativa a ciascun versamento aggiuntivo viene così calcolata:

- la prima rivalutazione annuale è effettuata in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di decorrenza del premio aggiuntivo e la successiva ricorrenza annuale del contratto;
- le rivalutazioni delle annualità successive si effettuano sulla base di annualità intere.

Nel caso in cui vengano effettuati riscatti parziali nel corso dell'anno, la rivalutazione, calcolata dalla data di riscatto alla data della successiva ricorrenza annuale, è conteggiata in negativo.
Le rivalutazioni così ottenute sono sommate ed erogate sotto forma di cedola.
Gli effetti delle rivalutazioni sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

7. Risoluzione del contratto

Il Contratto si estingue per:

- esplicita richiesta del valore di riscatto da parte del Contraente;
- morte dell'Assicurato.

Al verificarsi di uno dei predetti eventi EUROVITA esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione prevista secondo quanto specificato al successivo art.10 delle Condizioni Contrattuali.
Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto determinati con riferimento alle

ipotesi ivi considerate.

8. Riscatto e modalità di richiesta

Il Contraente ha facoltà in ogni momento di risolvere il contratto mediante richiesta scritta a Eurovita. La richiesta dovrà essere fatta mediante l'apposito modulo (modello VTA0.114) da compilarsi presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso il documento di polizza ed eventuali allegati.
Con il riscatto il contratto si estingue definitivamente.
Il valore di riscatto è il risultato della somma dei seguenti due importi:

- il capitale investito diminuito della percentuale di riduzione in base all'anno in cui viene richiesto il riscatto stesso, come riportato nella seguente tabella:

Anno di richiesta del riscatto	Percentuale di riduzione
Primo anno	3%
Secondo anno	2%
Terzo anno	1%
Dal quarto anno	0%

- la rivalutazione maturata nel periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale che precede la richiesta del riscatto e la data della richiesta stessa. Tale rivalutazione viene determinata diminuendo di 0,85% il rendimento del Fondo Euroriv relativo a due mesi precedenti alla data di richiesta del riscatto stesso. In ogni caso, per i primi tre anni viene garantito che tale tasso non sia inferiore al 2,50%.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale investito purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 15.000,00 Euro.
A seguito del riscatto parziale, il capitale investito viene conseguentemente diminuito in base al rapporto tra il valore liquidato ed il valore totale riscattabile.

9. Beneficiari della prestazione

Il Contraente ha la facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate.
In tale caso egli designa un Beneficiario cui corrispondere, ogni anno, la rivalutazione annuale della prestazione ed un Beneficiario cui corrispondere il capitale al verificarsi dell'evento assicurato.
Il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi contemplati all'art. 1921 del Codice Civile.

10. Conclusione del contratto e diritto di ripensamento

Una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente ha diritto di revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate. Si precisa che il contratto si intende concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Eurovita.
Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese iniziali di 100,00 Euro. La richiesta di revoca della proposta o di recesso del contratto dovrà essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto. Entrambi hanno effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio.

SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

11. Regime fiscale dei premi

I premi di assicurazione del presente contratto non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

12. Tassazione delle somme assicurate

a) Le somme erogate da Eurovita in forma di capitale in caso di riscatto sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%[(2)] da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 42 comma

4 del D.P.R. n° 917/1986).

b) Le somme erogate da Eurovita sotto forma di rivalutazione annuale (cedola) sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%(2) sul loro intero ammontare.
c) Le somme erogate da Eurovita in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50%(2) da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. n° 917/1986).
d) A seguito dell'esercizio del diritto dell'opzione in rendita avente finalità previdenziale(1), la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati, costituisce reddito ed è soggetta, pertanto, ad un'imposta sostitutiva del 12,50%(2). I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale(1) costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. ° 917/1986) soggetto ad un imposta sostitutiva del 12,50%(2) sulla differenza tra ciascuna rata di rendita e quella della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (art. 42 comma 4-ter del D.P.R. n° 917/1986).

L'imposta sostitutiva viene applicata da Eurovita in veste di sostituto d'imposta.
I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(1) Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n° 971/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell'erogazione.
(2) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg: n° 47/2000 e successive modificazioni.

Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni a Eurovita (Servizio Portafoglio) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP** (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 – Via del Quirinale n° 21, quale organo a ciò preposto.

1 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

2 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

3 Legislazione applicabile e Foro Competente

Al contratto si applica la legge italiana.
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

4 Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, sia riferita alla denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo di Eurovita, sia riferita al contratto, qualora gli elementi essenziali dello stesso subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Eurovita a richiesta del Contraente fornirà con sollecitudine e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

II. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO

Al fine di rendere evidente il carattere puramente esemplificativo degli sviluppi delle prestazioni e del valore di riscatto successivamente riportati, sono state effettuate, in parallelo, due distinte proiezioni, ipotizzando di riconoscere, a favore degli assicurati, un beneficio finanziario annuo costante. I due esempi riportano rispettivamente nella prima ipotesi, un beneficio finanziario del 2,40% elevato al 2,50% (minimo garantito) e, nella seconda ipotesi, un beneficio finanziario del 4,40%. Il minimo garantito è ipotizzato per tutta la durata dello sviluppo.
Tale beneficio finanziario è determinato sulla base di due tassi esemplificativi di rendimento indicati dall'ISVAP nella misura del 4%(*) e del 6%(*) e sottraendo l'aliquota trattenuta da Eurovita dell'1,60% (di cui lo 0,75% previsto dal Regolamento del Fondo EURORIV e lo 0,85% in base alle condizioni contrattuali di rivalutazione).
Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono, nella tabella che segue, i tassi di beneficio finanziario riconosciuti da Eurovita agli Assicurati negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati	Tasso medio di rendimento lordo Dei titoli di stato e delle obbligazioni	Inflazione
1997		6,98%	1,70%
1998		4,86%	1,80%
1999	4,65%	4,50%	1,60%
2000	5,46%	5,57%	2,60%
2001	4,22%	4,93%	2,70%

(*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

ESEMPIO DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

Premio: € 50.100,00 (di cui spese €100,00) Capitale investito € 50.000,00 Età: 45 anni

(importi lordi espressi in Euro)

Anno	Capitale in caso di morte a fine anno		Importo della rivalutazione (cedola)		Valore di riscatto a fine anno	
	Ipotesi ISVAP 4%	*Ipotesi ISVAP 6%*	*Ipotesi ISVAP 4%*	*Ipotesi ISVAP 6%*	*Ipotesi ISVAP 4%*	*Ipotesi ISVAP 6%*
1	51.500,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	49.750,00	50.700,00
2	51.250,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	50.250,00	51.200,00
3	51.250,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	50.750,00	51.700,00
4	51.250,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	51.250,00	52.200,00
5	51.250,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	51.250,00	52.200,00
…….	…….	…….	…….	…….	…….	…….
10	51.250,00	52.200,00	1.250,00	2.200,00	51.250,00	52.200,00
…….	…….	…….	…….	…….	…….	…….

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E A CHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AI DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE IPOTESI DI INVESTIMENTO DEL PREMIO.
L'operazione di riscatto, se esercitata nel corso dei primi tre anni, può comportare una penalizzazione economica rispetto al premio versato.
Negli sviluppi ipotizzati si è considerato che a partire dal quarto anno Eurovita non modifichi il tasso garantito né in aumento né in riduzione rispetto al 2,50%.

III. INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96

Gentile Cliente
desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art.10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1 Finalità del trattamento dei dati

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a) conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa, a cui Eurovita è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita stessa;
c) per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organo di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti;
d) per la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa.

2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1. comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della "catena distributiva" del settore assicurativo e, più in generale, da Società di servizi cui vengono appaltate operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa ed ai servizi della clientela.
L'elenco completo e aggiornato è disponibile chiedendolo al servizio indicato in informativa.

3 Conferimento dei dati

Ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:

a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio)
b) strettamente necessario alla conclusione dei nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4 Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3. lett. c). non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività di cui al punto 1, lett. b).

5 Comunicazione dei dati

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti , produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali,

periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, lett. b), e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a società di servizi specializzate.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è, comunque, disponibile chiedendolo al servizio indicato in informativa.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art.22 della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute, in misura strettamente pertinente a quanto da Lei specificamente richiesto.

Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 5/2002 e n.2/2002, ha le finalità di cui all'art.1 lett. a) e sarà effettuato unicamente con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti.

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 1 lett. a), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza e assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai Suoi familiari.

Eventuali comunicazioni, in ordine ai Suoi dati "sensibili", avverrà in plico chiuso o con ogni altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

6 Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8 Diritti dell'interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.13, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9 Titolare del trattamento e responsabile.

Titolare del trattamento è Eurovita Assicurazioni S.p.A., Via Sicilia 169 - 00187 Roma (Italia).

Per talune attività utilizziamo società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che, in veste di responsabili del nostro trattamento dei dati, svolgono, compiti di natura tecnica od organizzativa.. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" di cui al punto 2 lett. c). Le informazioni relative ai responsabili del trattamento, nonchè l'elenco completo dei soggetti di cui al precedente punto 5 lett. a) e b), sono reperibili presso il Servizio Gestione Portafoglio, che sarà a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, può rivolgersi a

Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) – tel. 06/474821 – fax 06/42900089 e-mail assicurazioni@eurovita.it.

IV. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto denominato EURORA COUPON prevede la corresponsione di determinate prestazioni assicurate al verificarsi di specifici eventi di seguito descritti.

Art. 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

Premesso che, per capitale investito, si intende la somma dei premi versati al netto delle relative spese, di cui all'Art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione, le prestazioni assicurate che Eurovita si impegna a liquidare sono:

- ***in caso di vita dell'Assicurato:*** una cedola di importo pari alla rivalutazione maturata a ciascuna ricorrenza annuale del contratto;
- ***in caso di morte dell'Assicurato:*** nel corso del contratto Eurovita liquida, agli aventi diritto, un capitale pari al capitale investito a cui si aggiunge una maggiorazione pari all'importo della rivalutazione maturata dall'ultimo anniversario di polizza fino alla data di decesso. Agli Assicurati che, al momento del decesso, non abbiano raggiunto i 60 anni di età, viene garantito che tale maggiorazione non sia inferiore alla percentuale appresso indicata:

Anno di decesso dell'Assicurato	Maggiorazione minima del Capitale investito
Primo anno	3%
Secondo anno	2%
Terzo anno	1%

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La rivalutazione maturata sarà calcolata in base al numero di giorni che intercorrono dall'ultimo anniversario del contratto alla data di decesso dell'Assicurato, in base al tasso annuo di interesse definito nel punto a) della Clausola di Rivalutazione.

Art. 3 PREMIO

A fronte delle prestazioni previste, alla stipula del contratto è dovuto il pagamento di un premio unico che il Contraente è tenuto a versare mediante *bonifico bancario* sul conto corrente della Compagnia. L'importo minimo di tale premio è di 15.100,00 Euro.

Successivamente alla data di decorrenza del contratto, sono ammessi versamenti aggiuntivi di premi da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate e di importo minimo di 5.050,00 Euro.

Ciascun premio versato, al netto delle spese di cui al successivo Art. 4, determinerà il rispettivo capitale investito.

Art. 4 SPESE

Sul premio versato alla stipulazione del contratto gravano spese in misura fissa pari a 100,00 Euro, mentre per i versamenti aggiuntivi la spesa è ridotta a 50,00 Euro. Non sono previsti ulteriori caricamenti sui premi.

Le liquidazioni annuali effettuate da Eurovita per il pagamento delle cedole subiscono l'applicazione di un costo fisso di 10,00 Euro.

Art. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Art. 6 DURATA

E' estesa all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente ha diritto di revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate. Si precisa che il contratto si intende concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Eurovita.

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il

contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese iniziali di 100,00 Euro. La richiesta di revoca della proposta o di recesso del contratto dovrà essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto. Entrambi hanno effetto dal momento della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 8 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
Dopo la morte del Contraente, il Beneficiario della polizza, precedentemente designato, non potrà, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei Beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

– il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
– dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di riscatto o di pegno della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte a Eurovita, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta o con testamento.

Art. 9 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

Art. 10 PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto totale o parziale:

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

In caso di sinistro:

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- copia conforme all'originale del testamento conosciuto valido e non impugnato, se esistente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi per capitali inferiori o uguali a € 129.000,00; per capitali superiori, atto notorio;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme all'originale) che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace;
- elenco dei Beneficiari (modello VTA 0.114 bis) (se diverso/i dal Contraente);
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

In caso di erogazione del riscatto in forma di Rendita:

- Modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente davanti all'operatore bancario (modello VTA 0.114);
- originali di polizza ed eventuali appendici o denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria
- copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi

contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sul conto corrente degli aventi diritto.

Art. 11 RIVALUTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale complessivamente investito, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".
In particolare la rivalutazione riguarda:
– l'intero anno, sul capitale acquisito all'anniversario precedente e sull'annualità di premio versata a tale anniversario;
– proporzionalmente alla frazione di anno successiva al versamento, per gli importi aggiuntivi.

Art. 12 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto maturato può essere convertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
b) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
c) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvivente designato.
Le condizioni di opzione e di rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

Art. 13 RISCATTO

Il Contraente ha facoltà in ogni momento di risolvere il contratto mediante richiesta scritta a Eurovita. La richiesta dovrà essere fatta mediante l'apposito modulo (modello VTA0.114) da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso il documento di polizza ed eventuali allegati.
Con il riscatto il contratto si estingue definitivamente.
Il valore di riscatto è il risultato della somma dei due seguenti importi:

- il capitale investito diminuito della percentuale di riduzione in base all'anno in cui viene richiesto il riscatto stesso come riportato nella seguente tabella:

Anno di richiesta del riscatto	Percentuale di riduzione
Primo anno	3%
Secondo anno	2%
Terzo anno	1%
Dal quarto anno	0%

- la rivalutazione maturata nel periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale che precede la richiesta del riscatto e la data della richiesta stessa. Tale rivalutazione viene determinata diminuendo di 0,85% il rendimento del Fondo Euroriv relativo a due mesi precedenti alla data di richiesta del riscatto stesso. In ogni caso, per i primi tre anni viene garantito che tale tasso non sia inferiore al 2,50%.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale investito purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 15.000,00 Euro.
A seguito del riscatto parziale, il capitale investito viene conseguentemente diminuito in base al rapporto tra il valore liquidato ed il valore totale riscattabile.

Art. 14 PRESTITI

La polizza non prevede la concessione di prestiti.

Art. 15 IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 16 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV1", alle quali la Società riconosce annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.
A tal fine la Società gestisce separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO EURORIV, riportato sul presente fascicolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a), b) e c).

a) Misura della Rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto diminuendo dello 0,85% il rendimento riferito al secondo mese precedente la data di rivaluazione.
Per rendimento della Gestione “RIV1”, relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario della Gestione “RIV1” di quel periodo, al valore medio della Gestione “RIV1” nello stesso periodo.
Il risultato finanziario ed il valore medio della Gestione “RIV1” sono definiti al punto 3 del Regolamento, con riferimento al periodo considerato.
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,50% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare tale tasso adeguandolo:

- al tasso garantito per le polizze di nuova emissione qualora questo sia maggiore del 2,50% (in base alle disposizioni previste dalle normative vigenti);
- al tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto - nel caso in cui il tasso garantito per le polizze di nuova emissione sia inferiore al 2,50%.

Le eventuali variazioni sono comunicate da Eurovita entro trenta giorni dalla data di ricorrenza annuale.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita rivaluta il capitale investito, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.
Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l’importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).
L’importo così determinato viene liquidato annualmente in forma di cedola al Beneficiario designato.

c) Rivalutazioni infrannuali

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate in base al regime finanziario dell’interesse composto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "EURORIV"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli Investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome EURORIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV1".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV1".
La gestione della "RIV1" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "RIV1" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della "RIV1" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV1", il rendimento annuo della "RIV1", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "RIV1" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV1" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV1" stessa. Per risultato finanziario della "RIV1" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV1" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, delle spese di certificazione e di una commissione di gestione pari allo 0,75% del valore medio della “RIV1”.
Se il risultato finanziario risulterà inferiore alla commissione di gestione, la stessa sarà di importo pari al risultato effettivamente realizzato. In ogni caso l’applicazione della commissione di gestione non potrà mai rendere negativo il risultato finanziario.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV1" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV1" per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della "RIV1" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV1".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV1". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV1", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.

V. Terminologia

Assicurato	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Assicurazione sulla vita	È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.
Beneficiario	È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
Capitale investito	È il premio pagato al netto delle spese.
Caricamento	È il costo per far fronte alle spese sostenute dall'impresa per il contratto.
Condizioni di polizza	È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
Contraente	È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc).
Eurovita	È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.
Fondo EURORIV	È una Gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una Clausola di Rivalutazione collegata a tale gestione.
ISVAP	È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.
Nota informativa	È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente *prima della sottoscrizione del contratto* .
Opzioni	Sono le diverse soluzioni che il Contraente può scegliere in alternativa a quelle previste dal contratto.
Polizza	È il documento principale del contratto di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, la durata, l'entità del premio e del capitale assicurato.
Premio	È il prezzo pagato dal Contraente per l'assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, del caricamento, dei costi accessori.
Recesso del contratto	È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.
Rendita vitalizia	È l'importo dovuto periodicamente dalla Compagnia al Beneficiario a decorrere da una certa data e finchè l'Assicurato sia in vita.
Revoca della proposta	È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.
Riscatto	È la richiesta del Contraente di estinzione del contratto.
Riserva matematica	È l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte, in futuro, ai suoi obblighi contrattuali.
Rivalutazioni annuali	È la maggiorazione annuale del capitale che la Compagnia liquida annualmente.